

# Accordi regionali per CIG in deroga.

## Marche.

Intesa Istituzionale Territoriale per la regolamentazione della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, 20 marzo 2020.

### campo di applicazione

---

La CIG in deroga è prevista per i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Marche**.

È prevista una sola causale per il ricorso alla CIGD: **"Sospensione effettuata per l'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID 19 "**

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

### destinatari

---

Possono beneficiare dell'integrazione salariale i **lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato** (operai, impiegati, quadri, apprendisti con contratto professionalizzante, soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio in regime di mono commessa, pescatori anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e /o iscritti a ruolino di equipaggio e tutti gli altri lavoratori dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato).

**Non è prevista una anzianità minima aziendale.**

Per i lavoratori a tempo determinato la CIGD termina alla scadenza del contratto. I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020, salvo la possibilità di includere i lavoratori che sono stati assunti successivamente entro la data di entrata in vigore del decreto.

I lavoratori somministrati, al verificarsi delle condizioni suddette, riferite ai datori di lavoro che aderiscono ai Fondi Bilaterali, accedono alla CIGD quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficiano di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti.

I lavoratori intermittenti accedono alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 3 mesi precedenti. Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

## condizioni

---

L'accesso allo strumento della CIGD avviene qualora i **datori di lavoro privati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (CIGO-CIGSFIS-Fondi di Solidarietà Bilaterali).**

Sono ammessi alla CIGD anche i datori di lavoro che pur avendo accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, hanno raggiunto i limiti massimi previsti, nonché i datori di lavoro mono committenti che non possono accedere alla CIGO. L'accesso è altresì consentito ai datori di lavoro che siano ammessi al solo trattamento di CIGS. I datori di lavoro che obbligati ad aderire ai Fondi di Solidarietà Bilaterali possono accedere alla CIGD qualora abbiano esaurito i periodi massimi per le prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività ovvero quando i fondi suddetti abbiano esaurito la disponibilità finanziaria.

## durata

---

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere **dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di 9 settimane.**

## informative e accordi sindacali

---

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa, dal datore di lavoro committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall'agenzia per il lavoro) in forma telematica al sistema COMarche entro il 31 luglio 2020.

E' prevista una **comunicazione da inviare preventivamente via PEC, alle OO.SS. territoriali dello specifico settore ai fini della consultazione sindacale.** La procedura prevede un esame congiunto effettuato attraverso una comunicazione telematica da parte dell'OO.SS. alle aziende. Tale esame si considera espletato favorevolmente se entro le 48 ore non ci sarà nessuna risposta da parte delle organizzazioni sindacali. Per le aziende fino a 5 dipendenti l'accordo sindacale non è necessario, è sufficiente una comunicazione preventiva via PEC alle OO.SS. territoriali.

La Regione Marche istruirà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e invierà all'INPS regionale oltre al provvedimento di concessione, anche la lista dei beneficiari; l'INPS provvederà all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa delle risorse che verranno assegnate alla Regione Marche.